

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 385/2023/R/RIF

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione, rispettivamente, dei contratti di concessione e di appalto;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17);



- la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico";
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati" (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A (di seguito MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione 29 novembre 2022, 643/2022/R/RIF recante "Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: documento per la consultazione 643/2022/R/RIF);
- il parere dell'Autorità 29 novembre 2022, 647/2022/I/COM, sullo "Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 50/2023/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del



- servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22" (di seguito: deliberazione 50/2023/R/RIF);
- il documento per la consultazione 13 giugno 2023, 262/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. Orientamenti finali" (di seguito documento per la consultazione 262/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023 387/2023//rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la prima relazione semestrale di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 201/22, relativo al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito contenuta nel Volume I "Stato dei servizi" della Relazione Annuale 2023 dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni vengono esercitate "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la predetta disposizione, con riferimento in particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche la "definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, della legge 481/95, "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)" (articolo 2, comma 12, lettera h);
- la predetta legge stabilisce altresì che "l'esercizio del servizio (...) è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma (...), nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio (...)" (articolo 2,



comma 36) e che "il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio" (articolo 2, comma 37).

CONSIDERATO CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti con il d.lgs. 201/22 è stata ribadita la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di elevata qualità nei vari contesti, in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale, in particolare prevedendo, all'articolo 7, che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2) oltre ad individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1) e rinvenibili anche nella sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Trasparenza SPL" del portale telematico di cui all'articolo 31 del medesimo d.lgs. 201/22;
- al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, il medesimo d.lgs. 201/22, all'articolo 5, comma 6, prevede che l'Autorità presenti alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- l'articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prevede che "I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)";
- il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che, nell'ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l'altro, trattati i seguenti temi: "a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e



trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)";

• l'articolo 24 del d.lgs. 201/22, nel far salvi i contenuti minimi previsti dalle discipline di settore, al comma 2, chiarisce che "il contratto (...) contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o di uno dei servizi che lo compongono, prospettando l'introduzione di contenuti minimi omogenei volti a disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore;
- con il documento per la consultazione 643/2022/R/RIF (oggetto di specifico approfondimento anche in occasione della seduta del 14 dicembre 2022 del Tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie Locali, istituito con la deliberazione 333/2019/A), l'Autorità ha presentato gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti per la predisposizione dello schema tipo di contratto di servizio prospettando un intervento volto a promuovere l'uniformità della disciplina dei rapporti contrattuali, contribuendo a rafforzare la stabilità, la chiarezza e la coerenza del quadro regolatorio e normativo di riferimento;
- nell'ambito del suddetto documento per la consultazione, l'Autorità ha illustrato la struttura generale di schema tipo di contratto di servizio, anche sulla base dei contenuti obbligatori già previsti dall'articolo 203, comma 2, del d.lgs. 152/06;
- in risposta al richiamato documento per la consultazione sono pervenuti all'Autorità 20 contributi (da parte di gestori del servizio e loro associazioni rappresentative, Enti locali e loro associazioni);
- dai contributi ricevuti (come sintetizzati nel successivo documento per la consultazione 262/2023/R/RIF), nonché in esito alla menzionata riunione del Tavolo tecnico, è stata rilevata una diffusa condivisione e un ampio apprezzamento



dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando la necessità di approfondire specifici aspetti, tra i quali: *i)* l'ambito di applicazione; *ii)* la durata del contratto di servizio; *iii)* l'equilibrio economico-finanziario e le procedure per il riequilibrio; *iv)* la procedura di subentro;

- tenendo conto dei menzionati contributi, nel citato documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l'Autorità ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio indicando i relativi contenuti minimi essenziali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Diposizioni generali*, concernenti oltre alle definizioni da richiamare nei contratti l'oggetto, la forma di gestione del servizio scelta, il perimetro delle attività affidate e la durata del contratto;
 - Corrispettivo del gestore ed equilibrio economico-finanziario, con particolare riguardo a una specifica disciplina dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario, alle misure per il mantenimento del predetto equilibrio, al procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio; in tale sezione è stata inoltre prospettata l'indicazione degli elementi caratterizzanti il Piano Economico Finanziario di Affidamento e l'esplicitazione della procedura generale di aggiornamento dello stesso nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità;
 - Qualità e trasparenza del servizio, anche con riferimento all'esplicitazione di eventuali standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto alla regolazione fissata dall'Autorità;
 - *Ulteriori obblighi tra le parti*, precisando quelli ascrivibili all'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) e quelli riconducibili al gestore;
 - *Disciplina dei controlli*, finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate da parte dell'Ente territoriale competente;
 - *Penali e sanzioni* applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni previste nel contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - *Cessazione e subentro*, declinando la procedura di subentro nelle gestioni e le modalità di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente;
 - *Disposizioni finali*, afferenti in particolare all'obbligo di prestazione di garanzie e di sottoscrizione di polizze assicurative, all'esplicitazione delle modalità di aggiornamento del contratto e all'indicazione degli allegati.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in risposta al richiamato documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sono pervenuti all'Autorità 29 contributi (da parte di singoli Comuni e gestori nonché loro rispettive associazioni di rappresentanza, un'associazione di Enti di Governo d'Ambito ed altri soggetti istituzionali);
- i contributi ricevuti hanno evidenziato una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur proponendo alcuni suggerimenti relativi, in particolare, ai punti rappresentati nel seguito;



- relativamente all'adeguamento dei contratti di servizio in essere alle disposizioni dello schema tipo di contratto di servizio prospettato dall'Autorità, molti soggetti hanno evidenziato l'esiguità del termine di 90 giorni ipotizzato nel documento per la consultazione, suggerendo di estendere in maniera considerevole il termine di adeguamento ovvero di allineare tale termine a quello previsto per la presentazione delle predisposizioni delle proposte tariffarie per il biennio 2024-2025;
- rispetto all'ambito di applicazione dello schema tipo sono state sollevate alcune perplessità, con particolare riferimento a:
 - l'applicabilità del contratto alle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, raccolta, trasporto e spazzamento delle strade, qualora gestite da enti locali:
 - l'ambito soggettivo di applicazione, richiedendo che sia definito in coerenza con la nozione di gestore delineata nella metodologia tariffaria (salvo l'esclusione delle gestioni in economia);
- con riferimento all'oggetto e alle finalità del contratto è stata rilevata una elevata condivisione dell'impostazione proposta dall'Autorità, con particolare riguardo all'adozione di procedure partecipate per l'identificazione delle priorità di intervento e degli obiettivi di qualità, evidenziando tuttavia l'opportunità di rafforzare i richiami agli obiettivi previsti nelle pianificazioni adottate dai diversi livelli istituzionali locali;
- per quanto attiene all'indicazione del perimetro:
 - è stato richiesto di esplicitare la tipologia di attività esterne da poter ricomprendere nello schema tipo di contratto;
 - con riferimento alle variazioni programmate in termini di perimetro amministrativo e/o consistenza delle attività affidate, alcuni gestori e loro associazioni hanno segnalato l'opportunità di prevedere l'indicazione della valorizzazione economica delle stesse;
- con riferimento alla durata, alcuni soggetti hanno suggerito di esplicitare il rinvio alla normativa di settore di cui all'articolo 203 del d.lgs. 152/06;
- con riferimento ai profili inerenti all'estensione della durata, alcuni soggetti hanno suggerito di non limitarla alla durata dei periodi regolatori;
- relativamente ai profili inerenti al corrispettivo e all'equilibrio economicofinanziario:
 - taluni rispondenti hanno avanzato richieste di chiarimento circa le modalità di determinazione del corrispettivo e di adeguamento del medesimo per i contratti in essere;
 - molti rispondenti hanno richiesto che sia esplicitata anche tra i contenuti minimi del contratto di servizio la facoltà per le Parti di prevedere quale corrispettivo contrattuale un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità;
 - con riferimento alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, un'associazione di enti locali ha richiesto di prevedere che l'attivazione di tali misure possa avvenire



- indipendentemente dalle azioni previste dalla regolazione *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;
- alcuni soggetti hanno richiesto di esplicitare le ulteriori misure di riequilibrio azionabili, fra cui la revisione dell'entità degli investimenti per il residuo periodo di durata dell'affidamento;
- infine, alcuni rispondenti hanno suggerito di esplicitare fra i contenuti minimi la delega al gestore per l'avvio a riciclo della raccolta differenziata;
- quanto alla procedura di subentro, con specifico riferimento al trasferimento del personale, un'associazione di gestori ha suggerito di specificare che "le valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ETC" ai fini del passaggio diretto del personale debbano avvenire nei limiti degli obblighi contrattuali vigenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

• al fine di acquisire elementi utili per l'azione dell'Autorità nella predisposizione dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani secondo gli orientamenti finali espressi nel documento di consultazione 262/2023/R/RIF, si è tenuta in data 7 luglio 2023 una specifica e ulteriore riunione del Tavolo tecnico permanente, cui hanno partecipato rappresentanti delle Regioni, delle Autonomie locali, degli Enti di Governo d'ambito nonché delle rispettive associazioni nazionali maggiormente rappresentative.

RITENUTO CHE:

- la definizione di un quadro di riferimento uniforme per la predisposizione dei contratti di servizio rappresenti un fondamentale elemento di completamento del nuovo sistema di regole introdotto dall'Autorità nel settore dei rifiuti urbani;
- al fine di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore, promuovendo il necessario miglioramento delle *performance* gestionali, sia necessario predisporre uno schema tipo di contratto di servizio come riportato nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento caratterizzato da contenuti minimi essenziali, che consentano di declinare i criteri legislativi, tra quelli recati al menzionato articolo 203 del d.lgs. 152/06, che assumono più diretta valenza regolatoria;
- tra le proposte di modifica dello schema tipo di contratto di servizio di cui al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sia opportuno accogliere, in particolare, quelle che consentono di meglio chiarire gli obblighi e i diritti delle Parti nonché di favorire un ordinato recepimento della nuova disciplina;
- nello specifico, sia opportuno:
 - con riferimento all'obbligo di adeguamento allo schema tipo dei contratti di servizio in corso di esecuzione, in accoglimento delle richieste assai



diffusamente pervenute nel corso del procedimento di consultazione, stabilire che gli Enti territorialmente competenti debbano provvedervi non oltre 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

- con riferimento all'ambito di applicazione, confermare che lo schema tipo di contratto di servizio trovi applicazione con riferimento ai casi in cui l'Ente territorialmente competente, come definito dalla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, disponga l'affidamento al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente; sono, invece, da ritenersi esclusi dall'applicazione dello schema tipo tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall'ETC in economia, per la mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario, tale da giustificare una disciplina negoziale dei rapporti tra le Parti;
- chiarire che le attività esterne al perimetro sono quelle definite all'articolo 1, comma 1.1, del MTR-2, confermando che alle stesse dovrà essere data separata evidenza in un'apposita sezione del contratto;
- con riguardo alla durata dei nuovi contratti di servizio, prevedere che al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, nei casi previsti dallo schema tipo di contratto, la durata possa essere estesa entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti, al fine di assicurare il coordinamento tra la regolazione tariffaria applicabile e le clausole contrattuali, ferma restando peraltro la possibilità di attivare gli ulteriori strumenti previsti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- con riferimento al corrispettivo contrattuale confermare che:
 - o il medesimo sia determinato in conformità alla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, con la precisazione che in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 e sulla base di quanto stabilmente previsto dalla regolazione tariffaria medesima le Parti possono riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione della regolazione, ove comunque venga rispettata la condizione di equilibrio economico-finanziario;
 - o ulteriori approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite, all'uopo, nell'ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF:



- per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario di Affidamento che il medesimo debba essere redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste;
- con riferimento all'istanza di riequilibrio economico-finanziario, confermare le misure prospettate nel citato documento 262/2023/R/RIF, al fine di tenere distinte le attività propriamente legate all'ordinaria definizione dei PEF da quelle, di carattere eccezionale, riconducibili a eventuali rilevanti criticità tali da pregiudicare la continuità gestionale;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sia opportuno rimandare alle motivazioni generali e specifiche diffusamente illustrate nel richiamato documento per la consultazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'<u>Allegato A</u> in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17;
- sia, altresì, opportuno disporre che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024:
- sia opportuno precisare che il presente provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità;
- sia necessario provvedere alla trasmissione, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. *c*) del d. lgs. 201/22, del presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)



DELIBERA

- 1. di adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera *e*) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (*Allegato A*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- 2. di prevedere che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- 3. di trasmettere, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. *c*) del d.lgs. 201/22, il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all'Unione delle Province d'Italia (UPI), all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA);
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini



SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI -



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	
Articolo 2 Oggetto e finalità	
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	
Articolo 5 Durata dell'affidamento	
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONO	
FINANZIARIO	7
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle m	
riequilibrio	10
	10
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	10
TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	11
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore	
Titleolo 13 Olicifori obblighi dei Gestore	11
TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	12
Articolo 16 Obblighi del Gestore	
Articolo 17 Programma di controlli	
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	14
Articolo 19 Penali	14
Articolo 20 Sanzioni	14
Articolo 21 Condizioni di risoluzione	14
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO	
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al	
uscente	
Articolo 23 Trattamento del personale	16
TITOLO VIII DICDOCIZIONI FINALI	15
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 24 Garanzie	
ATLICOIO 45 ASSICHFAZIONI	I /



Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	1	8
Articolo 27 Allegati	1	8



Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:
 - **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
 - **Parti** sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
 - **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.



- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1	Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello
	[affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a
	società mista, affidamento a società in house providing], in adempimento alle
	deliberazioni dell'Ente territorialmente competente n del e n.
	del, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma
	di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore
	vigente.

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE]

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni:



[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE CON RIFERIMENTO A CIASCUN COMUNE]

- 4.3 [Nel caso in cui siano affidati servizi ulteriori] Al Gestore sono altresì affidate le attività indicate nella Sezione "Attività esterne al perimetro regolato [o Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani]" del presente contratto, che indica altresì le modalità di svolgimento di tali attività, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti.
- 4.4 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni di perimetro] Le Parti danno atto delle seguenti variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.

[ELENCO DELLE VARIAZIONI PROGRAMMATE, RELATIVA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, IN TERMINI DI PERIMETRO AMMINISTRATIVO E/O NUMERO E/O CONSISTENZA DI ATTIVITÀ AFFIDATE; IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

Articolo 5

Durata dell'affidamento

5.1	Il presente contratto	ha durata di	anni e	termina in data	
-----	-----------------------	--------------	--------	-----------------	--

- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economicofinanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.



Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

[INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]

6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:



- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
 - a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo verificandone la completezza, la coerenza e la congruità e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c) l'Ente territorialmente competente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio



economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.
- 10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
 - a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.



11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.



[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;



- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- 15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore

- 16.1 Il Gestore predispone con cadenza una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione



necessaria per un periodo non inferiore a anni successivi a quello della registrazione.

- 16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi.

Articolo 17

Programma di controlli

- 17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.



Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente:

[INDICARE LE INADEMPIENZE E LE RELATIVE PENALI CHE VERRANNO APPLICATE AL GESTORE]

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di



inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti



contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.
- 22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

[INDICARE LE RELATIVE PENALI CHE VERRANNO APPLICATE ALLA PARTE INADEMPIENTE]

Articolo 23

Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.



Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di €, in base alle disposizioni di legge.
- 24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25

Assicurazioni

- 25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
 - a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di €;
 - b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale €.



Articolo 26

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
 - disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - modifiche programmate indicate nel presente contratto.
- 26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

[INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPRENDERE IN TALE FATTISPECIE]

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Articolo 27 Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

a)	Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n D.el (scelta della forma di gestione);
b)	Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n del (affidamento del servizio);

- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- e) Inventario dei beni strumentali;



- f) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
- g) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- h) Disciplinare tecnico.